



ISTITUTO COMPRESIVO LIPARI “ S. Lucia”

Via Prof. Emanuele Carnevale - 98055 LIPARI (ME)



090-9812316

mail: meic81700d@istruzione.it -

web: www.iclipari.edu.it

pec: meic81700d@pec.istruzione.it

cod.mecc.: MEIC81700D

C.F. – Partita IVA : 81001370832

Il Dirigente scolastico: *Renato Candia*

Circolare n. 73 (a.s. 2021/22)

Lipari, 12.03.2022

Ai genitori e agli alunni

Ai Docenti

Al Personale A.T.A.

Al Direttore SS.GG.AA. (per competenza istruttoria)

OGGETTO: Decreto Covid n. 24/2022 – Nuove misure anti-Covid a partire dal 1 aprile.

Il decreto – legge 24 marzo 2022 n. 24 inerente: *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”* è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.3.2022. Vengono pertanto indicate di seguito le nuove misure di prevenzione che riguardano direttamente la Scuola:

- L’obbligo vaccinale per i docenti permane fino al 15 giugno 2022, fatte salve le esenzioni di legge, ma limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche a diretto contatto con gli alunni. I docenti, quindi, che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale e che, di fatto, erano sospesi oppure non presenti in servizio per giustificati motivi, possono rientrare ma saranno utilizzati in attività di supporto alla istituzione scolastica individuate dal dirigente scolastico;
- Tutto il personale, fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro, deve possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
- A decorrere dal 1° aprile 2022 fermo restando lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive, si applica per tutto il personale scolastico e per gli alunni la misura dell’auto sorveglianza ed in particolare: ***“ in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.”***

- Nel caso di un **numero di casi di positività inferiore a quattro** resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva per docenti) per gli alunni di età superiore ai sei anni e per i docenti.
- **Pertanto, con decorrenza 1 aprile 2022, la didattica digitale integrata potrà essere concessa esclusivamente per gli alunni positivi al Covid 19 e non più per i casi di contatti stretti, nemmeno in famiglia, che dovranno continuare a frequentare le attività in presenza applicando la misura dell'auto – sorveglianza e indossando per 10 giorni la FFP2. I genitori degli alunni positivi al Covid o gli stessi alunni se maggiorenni, dovranno avanzare richiesta di DDI accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata;**
- Inoltre, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022 continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: **a)** è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; **b)** è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; **c)** resta fermo, in ogni caso, il *“divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.”*.

Si raccomanda alle SS.LL. il rigoroso rispetto delle presenti disposizioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Renato CANDIA